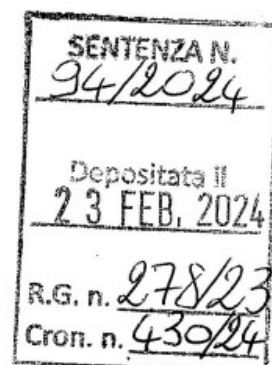




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro



composta dai Signori Magistrati:

Dott.	Carlo Coco	Presidente
Dott.ssa	Elena Vezzosi	Consigliere
Dott.	Luca Mascini	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di appello n. 278/2023 R.g.l.;
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 449 dell'1.12.2022;
avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento,

promossa da:

Florfestival Zanetti s.a.s. di Zanetti Gian Luca & C., rappresentato e difeso dall'avv. Simone Forte ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Milano – appellante;

nei confronti di:

I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lupoli ed elettivamente domiciliato in Bologna presso l'Avvocatura provinciale dell'Istituto – appellato;

nonché di:

Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Benelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Crema – appellata;
posta in decisione all'udienza collegiale dell'8.2.2024,
viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte,
udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini,
esaminati gli atti e i documenti di causa,

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

1. La società appellante agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di aver ricevuto il 16.11.2021

l'intimazione di pagamento n. 02020219002602216000, relativa agli avvisi di addebito presupposti nn. 32020112000361069000, 32020112000644319000, 32020130000702632000, 32020130001631723000, 32020130003790939000, 32020130004784120000, 32020140000113677000, 32020140001384343000, 32020140001476030000, 32020140003136379000, 32020150003339144000, 32020160002592089000, 32020170000229569000, 32020180004590747000 e 32020190005491921000.

La società proponeva opposizione avverso i predetti titoli, nella resistenza delle controparti, eccependo: *a)* l'omessa notificazione di detti atti presupposti dall'intimazione di pagamento, da ritenere pertanto nulla; *b)* l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi meglio distinti nell'atto interruttivo per decorso del termine quinquennale successivamente alla presunta notificazione; *c)* l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi per decorso del termine quinquennale anteriormente alla presunta notificazione; *d)* la nullità e/o inesistenza giuridica della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento in quanto contenente un file in formato pdf non conforme e in quanto non proveniente da indirizzo pec presente nell'IPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni).

L'appellante rassegnava pertanto, nel merito, le seguenti conclusioni:

"2.nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento n.02020219002602216000

3. nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei seguenti avvisi di addebito Avviso di addebito 32020112000361069000 Avviso di addebito 32020112000644319000 Avviso di addebito 32020130000702632000 Avviso di addebito 32020130001631723000 Avviso di addebito 32020130003790939000 Avviso di addebito 32020130004784120000 Avviso di addebito 32020140000113677000 Avviso di addebito 32020140001384343000 Avviso di addebito 32020140001476030000 Avviso di addebito 32020140003136379000 Avviso di addebito 32020150003339144000 Avviso di addebito 32020160002592089000, con conseguente estinzione del ruolo e del debito sottostante;

3. Inel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi portati nei seguenti avvisi di addebito Avviso di addebito 32020112000361069000 Avviso di addebito 32020112000644319000 Avviso di addebito 32020130000702632000 Avviso di addebito 32020130001631723000 Avviso di addebito 32020130003790939000 Avviso di addebito 32020130004784120000 Avviso di addebito 32020140000113677000 Avviso di addebito 32020140001384343000 Avviso di addebito 32020140001476030000 Avviso di addebito 32020140003136379000 Avviso di addebito 32020150003339144000 Avviso di addebito 32020160002592089000 atteso che, dalla data del tributo alla data della presunta notifica sono ormai decorsi più di cinque anni, con conseguente estinzione del ruolo e del debito sottostante;

4. nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica di tutti i seguenti avvisi di addebito impugnati in premessa: Avviso di addebito 32020112000361069000 Avviso di addebito 32020112000644319000 Avviso di addebito 32020130000702632000 Avviso di addebito 32020130001631723000 Avviso di addebito 32020130003790939000 Avviso di addebito 32020130004784120000 Avviso di addebito 32020140000113677000 Avviso di addebito 32020140001384343000 Avviso di addebito 32020140001476030000 Avviso di addebito 32020140003136379000 Avviso di addebito 32020150003339144000 Avviso di addebito 32020160002592089000 Avviso di addebito 32020170000229569000 Avviso di addebito 32020180004590747000 Avviso di addebito 32020190005491921000 e conseguentemente annullare il ruolo ed il debito sottostante”.

Il Tribunale di Bologna, istruita la causa documentalmente, pronunciava le seguenti statuizioni: “1) dichiara non dovute, per intervenuta prescrizione, le somme di cui agli avvisi di addebito INPS n. 32020112000361069000 e 32020112000644319000; 2) accerta e dichiara la mancata notifica degli avvisi di addebito n. 32020150003339144000 e n. 32020160002592089000; 3) per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento qui impugnata limitatamente ai crediti di cui agli avvisi di addebito n. 32020112000361069000, 32020112000644319000, 32020150003339144000 e n. 32020160002592089000; 4) respinge per il resto il ricorso; 5) compensa tra le parti le spese di lite”.

2. La società propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna chiedendo, in parziale riforma della stessa, l'accoglimento delle conclusioni rese in primo grado in ragione dei motivi di seguito indicati.

Le controparti si sono costituite in giudizio resistendo all'appello.

3. L'impugnazione è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

4. Con il primo motivo, l'appellante lamenta “difetto di motivazione-insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge, avendo riguardo all'effettuato disconoscimento della documentazione depositata da controparte”. Precisamente, rileva il difetto di valida procura stante l'intervenuta violazione del paragrafo 3.4, del protocollo d'intesa tra A.D.E.R. e l'Avvocatura Generale del 22.6.2017, che per la difesa nelle liti concernenti l'attività di riscossione impone all'Agenzia delle Entrate – Riscossione di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.

L'eccezione, come correttamente rilevato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, è inammissibile in quanto è stata proposta per la prima volta in questa sede di appello (v. Cass., 7.10.2010, n. 20802: “L'eccezione avente ad oggetto il difetto di “jus postulandi” relativamente all'atto di citazione in primo grado non è stata tempestivamente sollevata davanti al giudice di pace e pertanto non era proponibile per la prima volta in appello”), notandosi che la stessa, in ogni caso, è infondata nel merito, tacendo parte appellante la circostanza che la previsione di cui al Protocollo cit. vale soltanto per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione (v.,

infatti, Cass., 29.1.2024, n. 2721: “1.1. In tema, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle entrate-riscossione, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, R.D. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, R.D. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019).

1.2. Poiché il Protocollo 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle entrate e riscossione e l'Avvocatura generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, e a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933, consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall'AdER ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili (Cass. n. 26531 del 20/11/2020; Cass. n. 28751 del 2021)”.

5. Con il secondo motivo, l'appellante evidenzia il “difetto di motivazione-insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge. avendo riguardo alla invalidità della notifica a persona diversa dal destinatario, come evidenziata nelle eccezioni formulate nelle dichiarazioni a verbale (riportate ivi pedissequamente) relative al procedimento di primo grado”. Precisamente, la società rileva, nei casi di consegna dell'atto a persona diversa dal contribuente (v. gli avvisi n. 32020130000702632000, 32020130001631723000, 32020130003790939000, 32020130004784120000, 32020140000113677000, 32020140001384343000, 32020140001476030000 e 32020140003136379000 e l'atto di pignoramento presso terzi notificato il 23.9.2014), sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b) – bis, del D.P.R. n. 600/1973, l'omesso invio al destinatario dell'atto della seconda raccomandata.

Con il terzo motivo, l'appellante lamenta il “difetto di motivazione-insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge. avendo riguardo alla inesistenza giuridica della notifica perché l'indirizzo del notificante agenzia delle entrate -riscossione e/o inps non proviene dai pubblici elenchi, come evidenziate nelle eccezioni formulate nelle deduzioni in primo grado (riportate ivi pedissequamente)”. Si tratta degli avvisi di addebito n. 32020170000229569000, n. 32020180004590747000 e n.

32020190005491921000 e dell'intimazione di pagamento n. 020201790113992, contenuti in messaggi di posta elettronica proveniente dall'indirizzo p.e.c. "noreply.emiliaromagna.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it", non contenuto nei registri pubblici normativamente previsti (IPA e PP.AA.).

Con il quarto motivo e il quinto motivo, l'appellante evidenzia, rispettivamente, il *"difetto di motivazione-insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge, avendo riguardo all'eccezione di prescrizione, come evidenziata nelle eccezioni formulate in primo grado"* e il *"difetto di motivazione - insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge, avendo riguardo alla prescrizione quinquennale dei contributi portati negli avvisi di addebito impugnati"*, attenendo l'una censura alla maturazione della prescrizione quinquennale anteriormente alla presunta notificazione degli avvisi (n. 32020130000702632000, n. 32020130000702632000, n. 32020130001631723000, n. 32020130001631723000, n. 32020130004784120000, n. 32020140000113677000, n. 32020140001384343000, n. 32020140001476030000 e n. 32020140003136379000) e l'altra alla maturazione del quinquennio successivamente alla ammessa e non concessa notificazione (degli avvisi n. 32020130000702632000, n. 32020130001631723000, n. 32020130003790939000, n. 32020130004784120000, n. 32020140000113677000 e n. 32020140001384343000, n. 32020140001476030000 e n. 32020140003136379000).

I motivi non sono ammissibili, condividendosi il rilievo in tal senso svolto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione (*"Tali fasi risultano evidentemente: l'appellante infatti si è limitato ed invocare il generico difetto di motivazione, salvo poi riproporre in maniera pedissequa i motivi di opposizione di cui al procedimento di primo grado, (sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si sono pronunciate con la sentenza n. 18868/2017 nel senso che "l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice". Conformemente la Corte d'Appello di Roma che, con sentenza n. 377/13 ha deciso che l'appello deve indicare espressamente le parti del provvedimento e non solo del dispositivo che si intendono impugnare, con le specifiche ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la richiesta, precisando altresì come "per parti vanno intesi non solo i capi della decisione, ma anche i singoli segmenti che la compongono"*). Secondo l'indirizzo di legittimità consolidatosi anteriormente alla recente modifica degli artt. 342 e 434 c.p.c. – che può essere ancora utilmente richiamato in quanto le previsioni delle medesime disposizioni, nella versione vigente e applicabile al giudizio di appello, instaurato il 31.5.2023, sono ancor più rigorose (v. ad es. l'art. 434: *"L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;*

2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”) –, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘revisio prioris instantiae’ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass., S.U., 16.11.2017, n. 27199 e, successivamente, negli stessi termini, 30.5.2018, n. 13535).

Orbene, nel caso concreto, tale situazione non è rinvenibile nell’atto introduttivo del processo di secondo grado, dove la società non ha criticato specificamente le singole argomentazioni poste nella sentenza a fondamento della decisione, contrastando espressamente le argomentazioni svolte da parte avversa, infatti, senza dedicare alcun riferimento alle argomentazioni e alle ragioni del primo Giudice, che si è pronunciato in modo puntuale e appropriato su ciascuno degli aspetti richiamati nei motivi di appello, svolgendo le seguenti condivisibili considerazioni (che, occorrendo, si richiamano anche ex art. 118 disp.att. c.p.c., secondo una tecnica motivazionale ammessa, *inter plures*, da Cass., S.U., n. 642/2015):

a) in relazione al secondo motivo: “Quanto poi alla asserita nullità delle predette notifiche “per essere mancato l’invio della lettera raccomandata prescritta dall’ art. 60 DPR 600/1973 (comma 1 b-bis)”, si osserva la normativa citata da parte ricorrente non si applica in materia di notifica di avvisi di addebito INPS, poiché l’Istituto si avvale di procedura speciale e per così dire agevolata, prevista dall’art. 30 DL 31/5/2010 n. 78, eloquentemente rubricato “Potenziamento dei processi di riscossione dell’INPS” e a tenore del quale “L’avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.” Il dato testuale non consente di desumere la necessita di aggiungere un adempimento ulteriore, costituito dalla comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) e la sua specialità, funzionale ad una tutela più celere delle ragioni creditorie dell’INPS, non sembra autorizzare l’interpretazione estensiva o analogica che la Suprema Corte ha fatto con riferimento alla notifica di una cartella di pagamento, di per se disciplinata da altra normativa (articoli 62, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e 60

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, invocato da parte ricorrente).

Quanto infine alla circostanza, di cui pure si duole il ricorrente nelle note conclusive, che gli avvisi non sarebbero mai stati ricevuti personalmente dal ricorrente, si osserva che alla notifica a mezzo posta degli avvisi di addebito, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9111 del 06/06/2012, 6395 del 19/03/2014), si applica la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento e non quella di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, riferita esclusivamente alla notifica eseguita dall'Ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c., sicché non è necessaria alcuna annotazione specifica in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo", essendo stato poi notificato al destinatario l'atto di pignoramento presso terzi consegnato il 23.9.2014;

b) in relazione al terzo motivo: "Quanto poi alla eccepita nullità della notifica degli atti provenienti da Agenzia delle Entrate Riscossione in quanto non proveniente da indirizzo pec presente nell'IPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni), deve richiamarsi la recente decisione della Suprema Corte, a Sezioni Unite (Sentenza n. 15979 del 18/05/2022), che, in tema di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, ha stabilito che la stessa non è nulla, ove abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente"¹;

¹ Il motivo è peraltro anche infondato nel merito, avendo omesso l'appellante di evidenziare quale sia stato il pregiudizio sostanziale al diritto di difesa conseguente alla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro indicato (ma A.D.E.R. ha dimostrato che l'indirizzo è pubblicato in IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione) – nella sezione della Direzione Regionale dell'Emilia – Romagna). Secondo Cass., 3.7.2023, n. 18684: "2.1. In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all'art. 3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto. Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi». Come

c) in relazione al quarto e al quinto motivo, richiamati i rilievi in punto di rituale notificazione degli avvisi di addebito presupposti (a parte due avvisi; v. da p. 6: “Ed invero, l’INPS ha prodotto in atti tutti gli avvisi di addebito, tranne l’Avviso di addebito 32020140003136379000, che però è stato prodotto da Ader (doc. 3 Ader)” a p. 8: “È stata quindi fornita prova della notifica di tutti gli avvisi di addebito, tranne che degli avvisi n. 32020150003339144000 e n. 32020160002592089000”): “Alla luce degli arresti sopra riportati, deve dunque ritenersi che il termine prescrizione applicabile alla fattispecie sia, appunto, quello quinquennale. Tanto premesso, occorre rilevare che l’Agenzia delle Entrate ha prodotto documentazione attestante l’avvenuta notifica dei seguenti atti interruttivi della prescrizione:

- Atto di pignoramento presso terzi notificato il 23.09.2014 ed avente ad oggetto, tra gli altri, i seguenti avvisi: Avviso di addebito 32020112000361069000 Avviso di addebito 32020112000644319000 Avviso di addebito 32020130000702632000 Avviso di addebito 32020130001631723000 Avviso di addebito 32020130003790939000 Avviso di addebito 32020130004784120000

questa Corte ha poi recentemente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l’entrata in vigore dall’art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6 – bis, 6 – quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall’articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall’articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.

2.3. Tale essendo il tessuto normativo di riferimento, la ricorrente deduce quale fatto idoneo a determinare l’inesistenza della notifica della cartella esattoriale la circostanza che l’indirizzo p.e.c. donde la stessa provenne non risultava inserito nel registro INI-Pec. Al riguardo, osserva anzitutto il Collegio che l’obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l’utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata [...] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell’Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione.

2.4. Siffatta diversità di trattamento normativo, come sottolineato anche dal Procuratore generale, non configura alcuna disparità di trattamento. Le prescrizioni che ineriscono all’indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell’atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell’elezione di domicilio, cui dev’essere equiparato l’indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.

2.5. D’altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l’agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente; di conseguenza, poiché l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano diipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente *ictu oculi* la provenienza (Cass. n. 982/2023). Di tale concreto pregiudizio la ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie; consegue, anche sotto tale profilo, l’infondatezza della censura”.

Avviso di addebito 32020140000113677000 Avviso di addebito 32020140001384343000 (doc. 3);

- Intimazione di pagamento n. 020201790113992 (doc. 5), notificata a mezzo pec il 28.11.2017, avente ad oggetto, tra gli altri, i seguenti avvisi: Avviso di addebito 32020130000702632000 Avviso di addebito 32020130001631723000 Avviso di addebito 32020130003790939000 Avviso di addebito 32020130004784120000 Avviso di addebito 32020140000113677000 Avviso di addebito 32020140001384343000 Avviso di addebito 32020140001476030000 Avviso di addebito 32020140003136379000 Avviso di addebito 32020150003339144000 Avviso di addebito 32020160002592089000;

- Atto di pignoramento presso terzi notificato il 18.06.2019 ed avente ad oggetto, tra gli altri, l'avviso di addebito n. 32020180004590747000 (doc. 6). Non sono costano né sono prodotti altri atti interruttivi.

Ebbene, sulla scorta di detta documentazione, si osserva conclusivamente che:

- I crediti portati dagli avvisi di addebito 32020112000361069000 e n. 32020112000644319000 sono sicuramente prescritti, perché tra la notifica del primo atto interruttivo della prescrizione (atto di pignoramento del 23.9.2014) e la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio (notifica del 16.11.2021) è decorso più di un quinquennio;

- I crediti portati dagli avvisi di addebito nn. 32020130000702632000, 32020130001631723000, 32020130003790939000, 32020130004784120000, 32020140000113677000, 32020140001384343000, 32020140001476030000 e 32020140003136379000 non si sono prescritti, perché il termine quinquennale è stato tempestivamente interrotto, per alcuni, anche dalla notifica dell'atto di pignoramento del 2014, e comunque, per tutti, dalla intimazione di pagamento notificata nel novembre 2017;

- gli avvisi di addebito n. 32020150003339144000 e n. 32020160002592089000 non vi è prova siano mai stati notificati alla società ricorrente (mentre è provata l'interruzione del termine prescrizionale dei crediti dagli stessi portati);

- gli avvisi di addebito nn. 32020170000229569000, 32020180004590747000 e 32020190005491921000 sono stati ritualmente notificati a mezzo pec e non si sono prescritti, non essendo ancora decorso il termine quinquennale prima della notifica dell'intimazione di pagamento qui opposta.

In conclusione, pertanto, risultano prescritti i soli crediti portati dagli avvisi di pagamento più risalenti, nn. 32020112000361069000 e 32020112000644319000.

Sono invece privi di documentazione attestante valida e tempestiva notifica gli avvisi n. 32020150003339144000 e n. 32020160002592089000; dalla omessa notificazione degli atti presupposti e, cioè, dei predetti avvisi, discende la nullità derivata, in parte qua, dell'intimazione di pagamento oggetto di causa. Non può

invece dichiararsi la prescrizione dei crediti portati dagli stessi avvisi, che risulta validamente interrotta nel novembre 2017.

L'intimazione di pagamento n.02020219002602216000 va pertanto annullata in parte qua, con riferimento ai soli crediti prescritti o rispetto ai quali sia stata omessa la notifica degli atti presupposti, come sopra individuati.

Per il resto il ricorso deve essere rigettato”.

Le doglianze dell'appellante sono affidate, dunque, a rilievi che, riprendendo quanto allegato nel ricorso di primo grado, non inficiano l'assunto del primo giudice, non evidenziando l'erroneità delle argomentazioni contenute nella pronuncia gravata o la loro contraddittorietà, dando così prova di prescindere del tutto dal contenuto delle valutazioni compiute dal primo Giudice nella sentenza impugnata. La Suprema Corte ha ricordato che il principio della necessaria specificità dei motivi di appello comporta che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicate, oltre ai punti e ai capi formulati e seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, con conseguente inammissibilità dell'atto che risulti totalmente avulso dalla censura di quanto affermato dal primo Giudice e si limiti ad illustrare la tesi giuridica già esposta in primo grado (cfr. in tal senso Cass., 20.3.2013, n. 6978). Nel caso in esame, si ripete, le argomentazioni dell'appellante non si pongono in contrasto con quanto affermato dal giudicante o con quanto eventualmente non rilevato dal medesimo, non ne mettono in rilievo l'errore argomentativo, ma si limitano unicamente a riproporre, prescindendo dall'indispensabile serrato confronto con i rilievi del Tribunale, l'insieme delle doglianze espresse in primo grado.

6. L'esame del sesto motivo, relativo all'omessa prova – e quindi all'insussistenza – delle ragioni creditorie dell'I.N.P.S. (*“Quanto sopra va evidenziato, tenuto conto dell'inattitudine probatoria della documentazione, per tutti i motivi sopra riportati e dell'unilateralità della stessa, in quanto rappresentata da atti formati, redatti e prodotti dalle stesse parti che intendono avvalersene. Fermo restando tutte eccezioni ut supra riportate, si contesta il merito della richiesta di pagamento rivolta alla parte ricorrente, in quanto le controparti non hanno dimostrato la corretta notifica degli avvisi di addebito de quibus. In ogni caso, si evidenzia, in ordine a detta documentazione, l'insufficienza probatoria delle evidenze riportate nella stessa, ai fini, anche, di un parziale accertamento della pretesa. Infatti, sono gli istituti previdenziale e assistenziale a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito, ancorché siano stati convenuti in un giudizio di impugnazione dei paventati provvedimenti”*) è evidentemente precluso dall'inammissibilità degli altri, attenendo la censura, peraltro, a un aspetto – quello dai fatti costitutivi del credito e, dunque, della fondatezza della pretesa originaria –, mai fatto oggetto di trattazione in primo grado (come emerge a considerare le conclusioni ivi rese dalla società in relazione al merito, in punto

soltanto di estinzione del credito per prescrizione) e che, pertanto, non può più formare oggetto di esame.

7. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza (il valore della causa è di € 290.128,43).

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione del novellato disposto dell'art. 13, comma 1 – *quater*, del D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se ed in quanto dovuto

P.Q.M.

La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,

dichiara inammissibile l'appello e **conferma** l'impugnata sentenza;

condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti, separatamente;

dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione del novellato disposto dell'art. 13, comma 1 – *quater*, del D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione.

Così deciso in Bologna l'8.2.2024

Il Consigliere est.

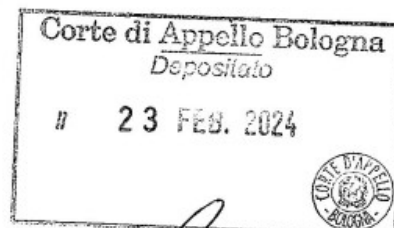
dott. Luca Mascini


Il Presidente

dott. Carlo Coco


[minuta depositata il 22.2.2024]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi